

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
CONTRIBUTO: ASSEGNO PER SPESE FUNERARIE

Evento	Spese funerarie sostenute in caso di decesso del Titolare/Socio dell'impresa o di un Lavoratore
Requisiti	<i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i> - regolarità per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Il possesso dei 24 mesi è richiesto anche nel caso di imprese di nuova costituzione
Misura del contributo	- 100% dei costi sostenuti con un massimale di € 1.000,00
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	La domanda potrà essere presentata dall'erede o da un coerede (per conto di tutti gli eredi) entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, o posta ordinaria, con allegata la seguente documentazione: - copia della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di eredi (art. 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal funzionario comunale (si allega fac simile); - copia certificato di decesso; - copia fatture quietanzate inerenti spese sostenute. In assenza della suddetta documentazione, necessaria per l'istruttoria, l'ufficio provvederà ad archiviare la richiesta.
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i> - potrà essere richiesta ulteriore documentazione per la verifica della regolarità contributiva (all. L2, F24 quietanzati e Uniemens); - all'invio di documentazione integrativa e/o alla regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione. <i>Liquidazione del contributo:</i> - il contributo verrà erogato all'erede che ha presentato la domanda tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario; Il contributo costituisce rimborso di un onere che determina una detrazione dall'Irpef, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) del TUIR, e pertanto: – diminuisce l'importo della detrazione se incassato nello stesso anno di sostenimento della spesa; – è soggetto ad Irpef se viene incassato negli anni successivi a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n. bis) del TUIR. Nel caso in cui il Fondo regionale non fosse in grado di coprire la globalità delle richieste ammesse a contributo, il Comitato di gestione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto che potranno, eventualmente, autorizzare una liquidazione parziale del contributo oppure decidere di non intervenire. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità del lavoro dipendente ed imprenditoriale ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.